



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Oggetto: Finanziamenti - Contratti di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – D.M. 13.6.2022, su G.U. n. 192 del 18.8.2022 – Avviso Min. Politiche Agricole del 21.9.2022 – Slides presentate da Invitalia e Mipaaf.

Nell'ambito della Missione 2 "*Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica*" del PNRR è stato previsto un incentivo destinato ai cosiddetti "*Contratti di sviluppo per la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*" volti allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. Con il decreto in oggetto, il Ministero delle Politiche Agricole ha quindi fornito le direttive necessarie all'avvio della misura in esame e, successivamente, ha pubblicato l'Avviso che individua i termini e le modalità per la presentazione delle domande. In occasione di un recente incontro organizzato dallo stesso Ministero con le organizzazioni imprenditoriali dei vari settori interessati (tra cui la Confetra) è stato illustrato l'incentivo in esame che prevede, per gli anni dal 2022 al 2026, risorse pari a 500 milioni di euro.

Si segnalano di seguito gli aspetti principali della misura.

Programmi e progetti ammissibili – I programmi di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di progetti d'investimento nella logistica agroalimentare volti a potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi produttivi. Possono accedere all'incentivo, in forma individuale o associata, le imprese di qualsiasi dimensione commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione.

Sono requisiti per l'ammissibilità: l'appartenenza alla filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ed investire nel potenziamento dei sistemi di logistica e stoccaggio; non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali; riservare una quota minima dell'investimento ad attività di riduzione degli impatti ambientali (almeno il 32%) o alla digitalizzazione delle attività (almeno il 27%). In particolare sono ammissibili:

- investimenti in attività materiali e immateriali (quali ad esempio locali di stoccaggio materie prime, digitalizzazione della logistica);
- investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione;
- investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici;
- interventi di innovazione dei processi produttivi.

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione e completati entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Spese ammissibili – I programmi di investimento possono prevedere costi ammissibili compresi tra 1,5 e 25 milioni di euro a seconda dell'ambito del settore di applicazione (produzione agricola, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o imprese attive in altri settori afferenti la logistica agroalimentare).

Le spese ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni tra cui si segnalano: suolo aziendale (nel limite del 10% dei costi totali ammissibili), opere murarie (nel limite del 70% dei costi totali ammissibili), macchinari, impianti e attrezzature varie nuove di fabbrica, programmi informatici e brevetti (fino al 50% dei costi ammissibili) nonché l'acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del "*non arrecare un danno significativo*" purché questi siano strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento nonché a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

agevolazioni. Sono infine ammesse, nel limite del 4% dei costi totali ammissibili, le spese per specifiche consulenze connesse al progetto d'investimento.

Agevolazioni concedibili – Le agevolazioni sono concesse, anche in combinazione tra loro, nella forma del finanziamento agevolato e contribuito a fondo perduto fino ad un massimo di 12 milioni di euro. L'intensità dell'aiuto varia in base alla dimensione aziendale, alla localizzazione dell'investimento e alla tipologia dello stesso.

Presentazione delle domande - Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente in via telematica ad Invitalia - utilizzando i moduli disponibili sul sito della stessa Agenzia (www.invitalia.it) - a partire dalle 12.00 del 12 ottobre fino alle 17.00 del 10 novembre 2022. Ai progetti presentati sarà attribuito un punteggio in base ad una serie di criteri di valutazione; solo in caso di medesimo punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione.

RIF. 174 – 2022





A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

G.U. n. 192 del 18.8.2022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2022

Direttive necessarie all'avvio della misura PNRR «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (Do no significant harm - DNSH);

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044, dello stesso art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di finanza del 17 dicembre 2021, con l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la somma di euro 800.000.000,00 (euro ottocento milioni/00) per la realizzazione di investimenti per lo «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Vista la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo» che prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, «il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità' (ad esempio attraverso la blockchain)»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.1 «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»:

la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica»;

il target M2C1-10, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno quarantotto interventi per migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato Operational Arrangement (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021) siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021 ed in particolare gli allegati I e II che riportano:

per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto sul sito web dell'autorità' esecutiva <https://www.politicheagricole.it> e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana <https://www.gazzettaufficiale.it> »;

per il target M2C1-10 nel campo meccanismo di verifica «Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà', quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità' alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal Ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target»;

Visto l'avviso di consultazione tecnica «PNRR, Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente C1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile" - Investimento 2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo", approvato con decreto n. 563135 del 28 ottobre 2021 e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fino al 31 dicembre 2021, avente lo scopo di informare il settore di riferimento in merito alla realizzazione dell'investimento di che trattasi e raccogliere osservazioni e proposte dei portatori di interesse, onde costruire efficaci dispositivi di attuazione dello stesso;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Preso atto delle risultanze delle consultazioni di cui al suddetto avviso di consultazione, di cui si e' tenuto conto nella predisposizione del presente decreto e nella definizione dell'avviso di partecipazione, da emanarsi a seguito della ricezione, da parte della Commissione europea, dell'autorizzazione sul regime di aiuto;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e, in particolare, le sezioni 1.1.1.1. e 1.1.1.4.;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, con incluso l'allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;

Visti, in particolare, gli articoli 14, 17, 25, e 29 del predetto regolamento (UE) 2014/651 «General Block Exemption Regulation» (GBER);

Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 del 2 luglio 2020 che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validita' del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6, dell'art. 52, della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento dei divari territoriali;

Atteso che il presente intervento fornisce un importante contributo al clima, come da allegato VI del regolamento (UE) n. 241/2021, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento: 047 (Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI); 010 (Digitalizzazione delle PMI), 079 (Trasporto multimodale non urbano) e 029 (Energia rinnovabile solare);

Decreta:

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale societa' in house qualificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il Ministero si avvale, mediante apposita convenzione, per le attivita' di supporto tecnico-operativo nell'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 77 del 2021;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;

c) «componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e prioritari di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;

d) «corruzione»: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioe' dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli;

e) «domanda di ammissione alle agevolazioni»: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potra' essere selezionata e finanziata nell'ambito della misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

f) «DNSH»: principio «Do Not Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non e' ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

g) «Fondo di rotazione del Next Generation EU - Italia»: Fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

h) «frode»: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, la «frode» in materia di spese e' qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di Fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

alla distrazione di tali Fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

i) «frode sospetta»: irregolarita' che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

j) «GDPR»: regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

k) «giovane agricoltore»: come definito al punto (35) 29 degli orientamenti;

l) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, esclusa l'intensita' di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B e' la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C e' la parte di costi



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

ammissibili superiore a 100 milioni di euro;

m) «impresa»: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

n) «innovazione dell'organizzazione»: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi gia' utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

o) «innovazione di processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacita' di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli gia' in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonche' il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

p) «intervento»: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

q) «investimento iniziale»:

i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacita' di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

r) «investimento iniziale a favore di una nuova attivita' economica»:

i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attivita' di uno stabilimento, a condizione che le nuove attivita' non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attivita' che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;

s) «logistica agro-alimentare»: complesso delle attivita' volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;

t) «milestone» (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

u) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

v) «missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;

w) «orientamenti»: orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;

x) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalità principale di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

y) «piattaforma informatica»: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;

z) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del «regolamento ABER» e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;

aa) «PNRR» (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);

bb) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

cc) «produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

dd) «provvedimenti»: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore;

ee) «regolamento ABER»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

ff) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e successive modificazioni ed integrazioni;

gg) «regolamento n. 1407/2013»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

hh) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

ii) «RPD»: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR;

jj) «RUP»: responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

kk) «rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

ll) «settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui al punto (35) degli orientamenti;

mm) «soggetto gestore»: Invitalia S.p.a., cui e' affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

nn) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

oo) «target»: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;

pp) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gia' Trattato che istituisce la Comunita' europea;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

qq) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

rr) «unita' produttiva»: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura «Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo», Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1, tramite l'erogazione di un contributo a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi di produttivi.

2. In conformita' con quanto previsto dal PNRR, sono destinate risorse al finanziamento di programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare per la transizione verso forme produttive piu' moderne e sostenibili, e specificatamente volte a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) ridurre l'impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita' dei prodotti;

b) migliorare la capacita' di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;

c) preservare la differenziazione dei prodotti per qualita', sostenibilita', tracciabilita' e caratteristiche produttive;

d) potenziare, indirettamente, la capacita' di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;

e) rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilita' dei prodotti;

f) ridurre lo spreco alimentare.

3. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti di investimento in attivi materiali e immateriali per la realizzazione e l'efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione, per la digitalizzazione dei processi di logistica, per la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.

4. I progetti finanziati non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonche' al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformita' alle previsioni dell'art. 16 del presente decreto.

5. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attivita' su strutture e manufatti connessi a:

(i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;

(ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

(iii) attivita' connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

(iv) attivita' nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

6. Il presente decreto definisce, in particolare:

a) i soggetti beneficiari delle agevolazioni;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

b) le modalita' di accesso, di concessione e i limiti delle agevolazioni;

c) i casi di revoca delle agevolazioni.

7. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le modalita' concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalita' per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di approvazione degli aiuti da parte della Commissione di cui all'art. 16 del presente decreto.

8. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto gestore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalita':

a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura, incluse le modalita' di verifica del rispetto dei vincoli in materia di percentuale minima di contributo al clima e di contributo al digitale, di cui alla milestone del 31 dicembre 2022, e del rispetto in concreto del principio «non arrecare un danno significativo»;

b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei Fondi indebitamente assegnati, nonche' per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione intermedia e finale del contributo al conseguimento di milestone e target, nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Art. 3
Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 500 milioni euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.1.

2. Una quota di risorse pari a 350 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabella 1A e 2A, del presente decreto. La restante quota di risorse fino a 150 milioni di euro e' destinata alla realizzazione di interventi, come di seguito descritti e nelle forme di cui all'allegato A, tabelle 3A e 4A, del presente decreto.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, un importo pari ad almeno il 40 per cento delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al precedente comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

Art. 4
Soggetto gestore



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

1. Ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le attività di supporto tecnico-operativo, relative alla gestione e attuazione dell'intervento di cui al presente decreto, sono svolte dall'Agenzia, sulla base delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero. Tali funzioni, affidate tramite apposita convenzione, comprendono la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, la stipula del contratto di ammissione, l'erogazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione, la partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato per le quali sia stata ottenuta apposita dotazione finanziaria.

2. L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla convenzione di cui al comma 1 e comunque con cadenza trimestrale, ovvero su richiesta del Ministero, l'aggiornamento e il rendiconto sulle domande di agevolazioni pervenute, lo stato delle istruttorie e l'esito delle attività di monitoraggio e controllo.

3. L'Agenzia provvede a comunicare al Ministero, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'unità organizzativa nell'ambito della propria struttura alla quale sono affidate le funzioni di cui al comma 1.

Art. 5

Contratti per la logistica agroalimentare

1. I contratti per la logistica agroalimentare hanno ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di investimenti in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli 10, 11 e 12.

2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare può essere realizzato in forma individuale o congiunta, anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Le aggregazioni possono avvenire tra le diverse categorie di soggetti beneficiari indicati all'art. 13.

In particolare, il contratto di rete deve prevedere:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; e' in capo allo stesso organo comune che si intendono attribuiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto;

c) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

d) per i soli progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III: una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza.

3. I beneficiari delle agevolazioni regolate dal presente decreto sono l'impresa, che promuove il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare, denominata «soggetto proponente», e le



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

eventuali altre imprese che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il programma stesso, denominate «aderenti». In caso di programmi di sviluppo realizzati da più imprese, il proponente ne assume la responsabilità verso l'amministrazione ai fini della coerenza tecnica ed economica.

Art. 6

Realizzazione degli interventi e agevolazioni concedibili

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro ventiquattro mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, da definirsi con successivo provvedimento, salvo richiesta di proroga sostenuta da motivi oggettivi per un periodo massimo di dodici mesi, o termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento applicabile al PNRR, e comunque non oltre la scadenza del 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e, in ogni caso, non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

3. Nel caso di interventi che non rispettino le condizioni di cui ai due commi precedenti, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita, ai sensi della normativa vigente in materia, comprensiva degli interessi ex lege.

4. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei titoli seguenti, in relazione agli specifici progetti di investimento.

5. Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro: finanziamento agevolato, contributo in conto impianti e contributo diretto alla spesa. L'utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento.

6. L'eventuale finanziamento agevolato è concesso in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili nel limite massimo del 75 per cento e deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento. Il finanziamento agevolato ha una durata massima di dieci anni oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a quattro anni. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rate_s.html. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7. Le agevolazioni di cui al presente decreto si intendono concesse con la determinazione di concessione delle agevolazioni che sarà adottata con provvedimento successivo al presente decreto.

Art. 7

Fase di accesso, negoziazione e concessione delle agevolazioni

1. La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere presentata all'Agenzia, a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione che sarà fissata con provvedimenti successivi. Lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

documentazione da allegare alla stessa sono definiti dall'Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero e ai sensi degli orientamenti. In particolare, la domanda di aiuto deve riportare, tra le altre cose, la denominazione, l'ubicazione e la dimensione dell'impresa richiedente, i suoi dati economico-finanziari, la descrizione dell'attività esercitata e del progetto del quale è prevista la realizzazione (localizzazione, date di inizio e fine investimento, ammontare delle spese previste, agevolazioni richieste e coperture finanziarie complessive).

2. L'Agenzia, ricevuta la domanda di ammissione alle agevolazioni, procede, nel rispetto dei termini e dei requisiti specifici, come definiti da provvedimenti successivi, allo svolgimento delle seguenti attività':

a) verifica i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dal presente decreto;

b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui alla lettera a), ne dà comunicazione al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e al Ministero.

3. L'Agenzia esegue una prima valutazione sulla base del possesso dei criteri di valutazione successivamente definiti con apposito provvedimento, determinando una prima graduatoria che tenga conto sia del possesso di tali requisiti sia dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito dell'Agenzia: www.invitalia.it

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3, esegue l'istruttoria, anche mediante una fase di negoziazione con il soggetto proponente, valutando:

a) l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;

b) la sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal programma di sviluppo non coperte da aiuto pubblico;

c) la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro centottanta giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti, la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;

d) la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.

Art. 8
Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del «titolare effettivo», nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;

d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente art. 6, nonché in conformità ai provvedimenti attuativi, successivi al presente decreto, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;

e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 16, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»;

f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

g) esito negativo dei controlli;

h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;

i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

Art. 9
Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021 e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Titolo II

PROGRAMMA DI SVILUPPO PER LA LOGISTICA AGROALIMENTARE

Art. 10

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito della produzione agricola primaria

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito di attività di produzione agricola primaria per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

ammissibili di importo complessivo non inferiore a 1,5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 500 mila euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta, e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 6 milioni di euro, di cui almeno 3 per la societa' proponente e 500 mila euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.

Art. 11

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agroalimentare nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

6. Non sono ammissibili i progetti di investimento che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno all'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione.



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Art. 12

Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare realizzato da imprese attive in altri settori

1. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare deve riguardare:

a) un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla realizzazione di investimenti nella logistica agro-alimentare per la cui realizzazione sono necessari uno o piu' progetti d'investimento, come individuati nel presente titolo;

b) eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel titolo III, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.

2. I progetti d'investimento, con l'esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 5 milioni di euro e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque prevedere un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

3. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' imprese facenti parte di un contratto di rete, di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto, l'investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno 1 milione di euro.

4. Nel caso in cui il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare sia realizzato da piu' soggetti in forma congiunta e' previsto un investimento complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, di cui almeno 5 milioni per la societa' proponente e 1 milione di euro per le societa' aderenti, e non superiore a 25 milioni di euro, e comunque con un aiuto di importo non superiore a 12 milioni di euro.

5. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle indicate nel presente titolo e nel successivo titolo III del presente decreto, in relazione agli specifici progetti di investimento.

Art. 13

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:

a) le imprese, come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative, i loro consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare;

b) le organizzazioni di produttori agricoli;

c) le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;

d) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli, anche solo per negligenza, di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;

e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

documento unico di regolarità contributiva (DURC);

f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER e al punto (35)15 degli orientamenti.

Art. 14

Criteria ed entità dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A;

b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, tabella 3A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un contributo, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, con le seguenti intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa:

a) per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 1A;

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 2A;

c) per le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui all'allegato A al presente decreto, tabella 3A.

3. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità e i limiti definiti dall'avviso di cui all'art. 16.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità col regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

5. Il presente regime sarà adattato, qualora necessario, alle regole sugli aiuti di Stato che entreranno in vigore alla scadenza dei vigenti orientamenti.

Art. 15

Interventi e spese ammissibili

1. Ciascun progetto di investimento deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo per la logistica agroalimentare.

2. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. In caso di acquisizioni, per avvio del progetto si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati all'unità produttiva.

3. I beni agevolati devono essere mantenuti nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato per almeno cinque anni, ovvero tre anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione del progetto stesso. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. E' comunque consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo.

4. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente».

5. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;

b) opere murarie e assimilate, nel limite del 70 per cento dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;

c) infrastrutture specifiche aziendali;

d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

e) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;

f) acquisto di beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

g) acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del «non arrecare un danno significativo» come dettagliato nell'avviso di cui all'art. 16. Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

6. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 4 per cento dell'investimento complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento, le spese per consulenze connesse al progetto d'investimento che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti. Tale limite si applica, con riferimento agli investimenti di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto, sia alle PMI che alle grandi imprese; con riferimento agli investimenti di cui all'art. 12 del presente decreto solo alle PMI.

7. Le spese per immobilizzazioni immateriali di cui al comma 5, lettera e), sono ammissibili a condizione che:



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

a) siano utilizzate esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento agevolato;
b) siano ammortizzabili;
c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non si trovino nelle condizioni specificate al comma 4;
d) figurino nell'attivo dell'impresa beneficiaria e restino associate al progetto agevolato per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

8. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita';
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) lavori in economia;
e) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
f) prestazioni gestionali;
g) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
h) singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA;
i) costi relativi a commesse interne;
j) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso.

9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

Art. 16

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, di cui all'allegato A al presente decreto, tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di notifica della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'allegato A del presente decreto, tabella 3 A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.

4. Con riferimento alle iniziative di cui agli articoli 10 e 11, le grandi imprese devono descrivere nella domanda di aiuto lo scenario controfattuale costituito da eventuali progetti o attivita' alternativi realizzabili in assenza di aiuti, fornendo elementi giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

nella domanda. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario.

Art. 17
Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora il soggetto beneficiario:

a) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;

b) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso, ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

c) non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'Agenzia si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su piu' lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;

d) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto di investimenti ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel progetto di investimenti ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, i beni agevolati, ovvero cessi l'attivita' prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

g) trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'Agenzia anteriormente al completamento del progetto di investimenti o prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'Agenzia;

i) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

j) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;

k) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Titolo III



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Art. 18

Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni previste dal presente titolo possono essere concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 13, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, che intendono realizzare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 19, connessi ad un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare così come definiti agli articoli 10, 11 e 12. Nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse anche agli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza limitatamente ai programmi congiunti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

2. Per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo, le imprese di grandi dimensioni sono ammissibili all'aiuto solo nell'ambito di un programma congiunto con PMI dove queste ultime sostengono cumulativamente almeno il 30 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto di innovazione dell'organizzazione o di innovazione di processo.

Art. 19

Progetti ammissibili

1. Le agevolazioni relative ai progetti di cui al presente titolo possono essere concesse a fronte della realizzazione di attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e/o l'applicazione delle tecnologie innovative.

2. I progetti d'investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo complessivo non superiore a:

a) 20 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale;

b) 15 milioni di euro per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale.

3. I progetti previsti dal presente titolo possono essere realizzati nell'intero territorio nazionale e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1. A tal fine per avvio del progetto si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Art. 20

Spese e costi ammissibili

1. Con riferimento alle attività di ricerca, di sviluppo sperimentale, di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente secondo le indicazioni e i limiti stabiliti nell'allegato A, tabella 4 A, i costi riguardanti:

a) il personale del soggetto proponente;

b) gli strumenti e le attrezzature nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

c) la ricerca contrattuale, quali le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché i costi per i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto di ricerca, sviluppo e innovazione;

d) le spese generali;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto di



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

ricerca, sviluppo e innovazione.

2. I costi di cui al comma 1 devono essere rilevati separatamente per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.

Art. 21

Forma ed intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse in una o più delle forme, limiti e condizioni previste:

a) dall'art. 25 del regolamento GBER, per i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale. La maggiorazione pari a 15 punti percentuali, prevista al paragrafo 6, lettera b), dello stesso art. 25, del regolamento GBER, può essere riconosciuta nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI e non preveda che una singola impresa sostenga da sola più del 70 per cento dei costi ammissibili; oppure nel caso in cui il progetto preveda la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengano almeno il 10 per cento dei costi ammissibili e abbiano il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca;

b) dall'art. 29 del regolamento GBER, per i progetti di innovazione dell'organizzazione e di innovazione di processo.

2. La misura delle agevolazioni è definita nei limiti delle intensità massime, rispetto ai costi agevolabili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo, che esprime il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato dei costi agevolabili. I costi agevolabili e gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati alla data della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, determinato a partire dal tasso base fissato dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet all'indirizzo seguente https://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Art. 22

Cumulo delle agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, paragrafo 2, del regolamento GBER, le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal regolamento n. 1407/2013 e dal regolamento n. 1408/2013, come modificato dal regolamento n. 316/2019, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

Art. 23

Revoche

1. Salvo il disposto di cui all'art. 8 del presente decreto, le agevolazioni concesse sono revocate, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo progetto oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

verita';

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;

e) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie o cessi l'attivita', se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del progetto ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento del progetto;

f) effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'Agenzia;

g) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

h) non rispetti, con riferimento all'unita' produttiva oggetto del progetto di investimento, le norme edilizie e urbanistiche, nonche' quelle inerenti alla tutela ambientale;

i) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione delle agevolazioni.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Condizionalita' e impegni

1. Con successivi provvedimenti e/o circolari saranno fornite specificazioni circa le modalita' con le quali l'Agenzia e' tenuta a verificare il rispetto, da parte dei soggetti beneficiari, del principio di «non arrecare un danno significativo», ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020, e della normativa ambientale nazionale e unionale applicabile, nonche' di quanto prescritto dalla guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021.

2. Con successivi provvedimenti e/o circolari potranno essere fornite specificazioni sugli ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dei programmi di sviluppo con risorse del PNRR, nonche' sulle modalita' di verifica di tali impegni da parte dell'Agenzia, in particolare in ordine:

a) al rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 241/2021;

b) agli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa;

c) agli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 241/2021, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea - Next Generation EU e le modalita' di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;

d) agli adempimenti finalizzati ad assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

e) agli adempimenti connessi per il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

f) agli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, nel rispetto anche di quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

g) alle ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Art. 25

Publicazione e trasparenza

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.7, punto (130) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e dell'art. 9, comma 2, dell'ABER. Le informazioni sono conservate per almeno dieci anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.7, punto (131), degli orientamenti predetti e all'art. 9, comma 4, dell'ABER.

2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 889

TABELLE OMISSIS

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Premesse

Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR, finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

La misura M2C1 – Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” prevede, con una dotazione pari a 800 milioni di euro, “il sostegno agli investimenti materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari), agli investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica per ridurre i costi ambientali ed economici e all'innovazione dei processi di produzione, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain)”.

Per questa misura, l'Allegato alla Decisione di esecuzione n. 10160/2021 prevede il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare:

- la milestone M2C1-3, da conseguire entro il 31/12/2022: “Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica”;
- il target M2C1-10, da conseguire entro il 30/06/2026: “Almeno 48 interventi per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

migliorare la logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”;

Il regime di incentivi alla logistica, secondo la descrizione dei predetti traguardi e obiettivi contenuta nell'Allegato alla Decisione di esecuzione 10160/2021, deve includere gli elementi seguenti:

a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241;

c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241;

d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;

L'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), siglato tra la Commissione Europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II, riportano:

- per la milestone M2C1-3, nel campo meccanismo di verifica: “*Pubblicazione del Decreto sul sito web dell'autorità esecutiva (<https://www.politicheagricole.it/>) e sulla Gazzetta Ufficiale (<https://www.gazzettaufficiale.it/>)”.*

- per il target M2C1-10, nel campo meccanismo di verifica: “*Documento esplicativo che attesti l'attuazione sostanziale del target. Tale documento includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria: a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale; b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target”.*

Nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – nel quadro del regime di aiuto SA.103354 (2022/N), di cui

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

all'autorizzazione concessa dalla Commissione europea, DG Concorrenza con la Decisione C(2022) 5594 *Final* del 2 agosto 2022 – il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022, fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura di investimento in esame e individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, società *in house* qualificata ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale soggetto gestore di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell'attuazione dell'intervento in parola.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Agenzia” o “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Invitalia, quale società *in house* qualificata ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui il *Ministero* si avvale, mediante apposita convenzione, per le attività di supporto tecnico-operativo nell’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, ai sensi dell’art. 10 decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- b) “Commercializzazione di prodotti agricoli”: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo;
- c) “Componente”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- d) “Corruzione”: fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli;
- e) “decreto”: il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2022;
- f) “Domanda di ammissione alle agevolazioni”: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento volto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

allo sviluppo della logistica agroalimentare in un'ottica di decarbonizzazione e digitalizzazione. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente Avviso, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

- g) “*DNSH*”: principio “Do Not Significant Harm”, sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;
- h) “*Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia*”: fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- i) “*Frode*”: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la “frode” in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea;
 - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
 - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
- j) “*Frode Sospetta*”: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;
- k) “*GDPR*”: Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- l) “*Giovane Agricoltore*”: come definito al punto (35) 29 degli Orientamenti;
- m) “*Impresa*”: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del Regolamento (UE) n.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

702/2014, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

- n) *“Innovazione dell’organizzazione”*: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- o) *“Innovazione di processo”*: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- p) *“Intervento”*: progetto realizzabile nell’ambito della misura M2C1. I 2.1, oggetto del presente Avviso, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- q) *“Investimento iniziale”*:
- i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
 - ii. l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa;

- r) *“Investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”*:
- i. un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
 - ii. l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione;
- s) *“Logistica agro-alimentare”*: complesso delle attività volte a pianificare, implementare e controllare l'efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e le relative informazioni, dal punto di origine al punto di consumo;
- t) *“Milestone”* (lett. “pietra miliare”): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
- u) *“Ministero”*: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Amministrazione centrale titolare dell'intervento e soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o) e dell'art. 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- v) *“Missione”*: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;
- w) *“Orientamenti”*: Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- x) *“Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza”*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca) che, indipendentemente dallo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o dalla fonte di finanziamento, ha la finalità principale di svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o di garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

- y) *“Piattaforma informatica”*: piattaforma telematica allestita ad hoc per la raccolta delle domande di partecipazione;
- z) *“PMI”* o *“microimprese, piccole e medie imprese”*: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del “Regolamento ABER” e nel Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- aa) *“PNRR”* (o Piano): Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la Proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM (2021) 344);
- bb) *“Prodotti agricoli”*: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
- cc) *“Produzione agricola primaria”*: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- dd) *“Progetto di investimento”*: definisce il Programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al Titolo II del decreto;
- ee) *“Progetto di ricerca e sviluppo”*: definisce il Progetto di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del decreto;
- ff) *“Programma”*: definisce l'insieme dei *progetti di investimento* e degli eventuali *progetti di ricerca e sviluppo* presentati dal soggetto proponente e/o dai soggetti aderenti;
- gg) *“Provvedimenti”*: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Avviso o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal Soggetto gestore;

- hh) *“Regolamento ABER”*: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193/1 del 1° luglio 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- ii) *“Regolamento GBER”*: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modifiche e integrazioni;
- jj) *“Regolamento n. 1407/2013”*: il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- kk) *“Ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- ll) *“RPD”*: responsabile della protezione dei dati di cui all'articolo 37 del GDPR;
- mm) *“RUP”*: Responsabile Unico del Procedimento ex articolo 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- nn) *“Rendicontazione delle spese”*: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
- oo) *“Settore agricolo”*: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- pp) *“Soggetto gestore”*: Invitalia S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

- atto che ne regola i rapporti con il Ministero, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- qq) *“Soggetto proponente” o “Impresa proponente”*: il soggetto che presenta il proprio progetto di investimento e il programma richiesto alle agevolazioni ai sensi del presente Avviso e che è il referente del programma stesso;
- rr) *“Soggetto aderente” o “Impresa aderente”*: il/i soggetti che intendono realizzare gli ulteriori progetti di investimento che compongono il programma stesso presentato dal soggetto proponente;
- ss) *“Sviluppo sperimentale”*: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- tt) *“Target”*: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico;
- uu) *“TFUE”*: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;
- vv) *“Trasformazione di prodotti agricoli”*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

animale o vegetale alla prima vendita;

- ww) “Unità produttiva”: la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Avviso, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, e dall'articolo 7, comma 1, del *decreto*, definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurre i costi ambientali ed economici e per sostenere l'innovazione dei processi produttivi, nell'ambito della Misura M2C1, Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” del PNRR finanziato dall'Unione europea, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell'intervento.

Art. 3.

(Gestione dell'intervento)

1. Gli adempimenti riguardanti la ricezione, l'istruttoria delle domande, la fase propedeutica alla concessione delle agevolazioni e all'erogazione delle medesime, sono affidati all'Agenzia, ai sensi dell'articolo 4 del *decreto*, sulla base delle direttive e indicazioni fornite dal Ministero e di quanto stabilito dalla convenzione prevista dal medesimo articolo, con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

2. Il Ministero, in esito all'attività istruttoria di cui all'articolo 7 del *decreto* condotta dall'Agenzia, concede le agevolazioni di cui al *decreto* ai soggetti proponenti con decreto del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

3. Il Ministero, oltre alla supervisione complessiva nell'attuazione degli interventi, garantisce il costante presidio delle fasi di attuazione che comprendono la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione, nonché la gestione dei circuiti finanziari.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del *decreto*.
2. I soggetti beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto*, salvo modifiche o integrazioni della quota di risorse ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del *decreto*.
3. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
4. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento della richiesta agevolativa prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse finanziarie.
5. Le domande presentate e risultate ammissibili, valutate idonee all'esito della procedura di formazione della prima graduatoria di cui all'art. 7, comma 3 del *decreto*, che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, si considerano sospese nelle more dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le domande aventi copertura finanziaria e dell'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito a tale accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute, se non finanziabili tramite eventuale stanziamento di ulteriori risorse, anche a valere su diverse fonti finanziarie.
6. La comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza, è trasmessa dall'*Agenzia* ai *soggetti proponenti*.
7. Le domande di agevolazione, redatte secondo lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia*, complete dei relativi allegati previsti dallo schema citato, e firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto proponente* e/o di uno o più *soggetti aderenti*, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente tramite la procedura informatica del sito web dell'*Agenzia* a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2022 e fino alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2022.
8. La domanda di agevolazione deve essere presentata dal *soggetto proponente* unitamente agli allegati in essa richiamati e alla seguente documentazione:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, del *decreto*;
 - b) proposta progettuale contenente la descrizione dettagliata delle attività da svolgere, delle risorse professionali coinvolte e dei beni e servizi da acquisire, delle spese e dei costi da sostenere, nonché l'importo dell'agevolazione richiesta;
 - c) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
 - d) dichiarazioni, rese secondo gli schemi disponibili nell'apposita sezione del sito web dell'Agenzia, www.invitalia.it, in merito ai dati necessari per la richiesta di informazioni relative ai casellari giudiziari e carichi pendenti, nonché per l'individuazione del "titolare effettivo" ai sensi della normativa antiriciclaggio.
9. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato nel presente Avviso non saranno prese in esame.

Art. 5.

(Piani di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i piani di investimento, realizzati dalle imprese di cui all'articolo 13 del *decreto*, che prevedono la realizzazione di un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare avente le finalità individuate all'articolo 2 del *decreto*, eventualmente accompagnato da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo.
2. Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare di cui al comma 1 può riguardare la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di investimento in attivi materiali e immateriali, come individuato agli articoli. 10, 11 e 12 del *decreto*.
3. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del *decreto*, sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di sviluppo presentati da imprese attive nei settori pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, che saranno valutati in conformità con la normativa europea sugli aiuti di stato applicabile a ciascun settore.
4. Non sono ammissibili i progetti di investimento:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari;
- b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione;
- c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore;
- d) costituiti da investimenti di mera sostituzione.
- e) che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture e manufatti connessi:
- ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
 - alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
 - alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
 - alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.
5. In considerazione delle condizionalità di cui alla *milestone* PNRR associata a questo investimento, l'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima delle relative risorse finanziarie, alternativamente:
- a) alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo;
- b) alla digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell'investimento complessivo.
6. Il programma di investimento di cui al comma 1 può riguardare:
- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
- c) la riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza;

d) la ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;

e) acquisizione di un'unità produttiva esistente e di proprietà di un'impresa non sottoposta a procedure concorsuali, intesa quale acquisizione degli attivi di un'unità produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell'acquisizione, al fine di garantire la salvaguardia, anche parziale, dell'occupazione esistente. Il progetto di investimento non può riguardare l'acquisizione delle quote dell'impresa e gli attivi devono essere acquisiti, a condizioni di mercato, da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Per le sole imprese di grandi dimensioni in aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento da agevolare deve essere finalizzato a una riconversione, così come definita alla lettera c) del presente comma.

Art. 6.

(Spese ammissibili)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 15 e 20 del *decreto*, l'*Agenzia*, nella determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, applica anche quanto disposto dal presente articolo.

2. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, o di programmi informatici o di immobilizzazioni immateriali, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

3. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 c.c. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta.
4. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Qualora il Programma preveda, oltre al progetto di investimento di cui al Titolo II del *decreto*, anche progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Titolo III del *decreto*, le spese devono essere rilevate separatamente per le attività di sviluppo per la logistica agroalimentare, per le attività di ricerca, per le attività di sviluppo sperimentale, per le attività di innovazione dell'organizzazione e per le attività di innovazione di processo.
6. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella «bolletta doganale d'importazione».
7. Per i progetti di investimento da realizzare nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, i costi ammissibili devono:
 - a) nel caso siano diretti alla *diversificazione* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) del presente Avviso, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori;
 - b) nel caso siano diretti al *cambiamento fondamentale* di un'unità produttiva esistente, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera d) del presente Avviso, superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti.
8. Per i progetti di investimento diretti all'acquisizione di un'unità produttiva di cui all'articolo 5, comma 5, lettera e) del presente Avviso, i costi ammissibili devono essere relativi all'acquisto degli attivi tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 9, comma 1 non si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o non siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti o non siano state entrambe partecipate, per

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

almeno il 25 per cento, da persone fisiche tra loro legate da un rapporto coniugale, di affinità o di parentela fino al terzo grado.

9. La transazione deve, inoltre, avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto, indicato dal Presidente del tribunale, iscritto negli appositi albi (ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti agrari, agrotecnici, periti industriali edili), che attesti il valore di mercato degli attivi acquisiti.

10. Nel caso in cui sia stato già concesso un aiuto per l'acquisizione degli attivi oggetto del programma di investimento proposto, i costi di detti attivi devono essere dedotti dai costi ammissibili.

11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale. Tale importo dovrà essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informativi gestionali.

Art. 7.

(Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 10 e 11 del *decreto*, l'Agenzia applica quanto disposto dal presente articolo.
2. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del Programma e deve essere conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale.
3. Nel caso in cui gli investimenti richiedano una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse solo a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
4. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Avviso, gli investimenti devono, altresì, rispettare i requisiti ambientali previsti dai programmi di sviluppo rurale delle regioni nei quali sono realizzati.
5. Come previsto dall'articolo 16 comma 4 del *decreto*, nel caso di imprese di grandi dimensioni, gli aiuti non possono superare l'importo del sovraccosto netto di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

e, in ogni caso, non devono essere superiori al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio.

Art. 8.

(Fase di accesso e valutazione domande)

1. A seguito della chiusura dello sportello agevolativo di cui all'articolo 4, comma 7 che precede, l'Agenzia avvia, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del *decreto*, le attività di verifica delle domande presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. In particolare, l'Agenzia:

- a. preliminarmente, procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal *decreto* e dal presente Avviso, tra cui:
 - i. il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 del *decreto*;
 - ii. il rispetto del richiamato principio “non arrecare un danno significativo”, tenuto conto degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio, in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso.
 - iii. Il rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso.
 - iv. la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR, accertando, in particolare:
 - il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - l'avvenuto rilascio della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e delle informazioni e dati necessari all'identificazione del “titolare effettivo”;
 - la coerenza della tempistica di realizzazione dei programmi di sviluppo con i vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - v. l'acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 delle imprese proponenti e delle imprese aderenti con le quali le stesse assumono gli impegni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del *decreto*;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- b. procede, tenendo conto di ogni elemento utile che il soggetto proponente è tenuto a fornire nel modulo di domanda, alla valutazione del carattere strategico dei programmi presentati, sulla base del rispetto dei seguenti criteri:
- i. capacità di ridurre gli impatti ambientali;
 - ii. introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività;
 - iii. presenza di progetti di ricerca e sviluppo;
 - iv. capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale.

attribuendo un punteggio secondo i parametri e modalità specificati nell'Allegato A al presente Avviso e negli schemi resi pubblici nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia, www.invitalia.it e sul sito del Ministero.

2. Laddove dovessero emergere criticità rispetto a quanto precede, l'Agenzia provvede a comunicare all'impresa proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, valutando le relative controdeduzioni e dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

3. L'Agenzia, in base alle risultanze delle verifiche di cui al comma 1 del presente articolo, predisponde una prima graduatoria delle imprese proponenti ammesse alla fase istruttoria che tiene conto, in caso di progetti risultati di pari merito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. Tale graduatoria sarà, pertanto, trasmessa al Ministero per la relativa approvazione con decreto direttoriale e conseguentemente pubblicata anche sul sito dell'Agenzia www.invitalia.it e del Ministero.

4. L'Agenzia, entro il termine massimo di 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 che precede, esegue l'istruttoria valutando:

- a. l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria dell'impresa o delle imprese proponenti;
- b. la sostenibilità finanziaria del Programma, con riferimento alla capacità delle imprese di sostenere la quota parte dei costi delle immobilizzazioni previste dal Programma non coperte da aiuto pubblico;
- c. la cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione della presenza di elementi utili a rilevare la possibilità che le imprese proponenti esibiscano, entro 180 giorni dalla determinazione di ammissione di cui ai successivi provvedimenti,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

la documentazione concernente la materia edilizia e comunque entro la data della prima richiesta di erogazione di cui ai successivi provvedimenti;

- d. la pertinenza e la congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste dai progetti di investimento. L'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui.
5. Con riferimento alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, il Soggetto gestore si avvale di esperti esterni o di enti di ricerca, selezionati e nominati in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Gli oneri connessi all'attività prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma è posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, del *decreto*.
6. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a venti giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade.

Art. 9.

(Concessione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3 del *decreto* e delle intensità di aiuto concedibili previste nell'Allegato A, tabelle 1A, 2A, 3A e 4A del *decreto*. Nei casi ricompresi tra gli aiuti di cui alla tabella 1A, le aliquote possono essere maggiorate:

- di 20 punti percentuali per i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto;
- di 20 punti percentuali nel caso in cui l'investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (zone montane; zone soggette a vincoli naturali significativi individuate dal D.M. n. 591685 dell'11/11/2021).

In ogni caso l'intensità di aiuto non potrà superare il 90%.

Le tabelle suddette sono pubblicate sul sito dell'*Agenzia* e del *Ministero*.

2. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito negativo, ovvero per le domande che non trovino copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 4 comma 5, l'*Agenzia* provvede a comunicare al soggetto proponente i motivi che determinano il mancato accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti.

3. Per i Programmi per i quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'*Agenzia* procede ad inviare le risultanze dell'istruttoria al Ministero il quale, con proprio provvedimento ai sensi dell'art. 3 comma 2 che precede, determina di approvare il Programma e di concedere le agevolazioni.

4. Il provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni deve contenere l'individuazione del piano degli investimenti, delle spese ammissibili, dell'ammontare delle agevolazioni concesse, delle modalità di erogazione, degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma, nonché le condizioni di revoca, nel rispetto di principi e condizionalità previsti dal PNRR.

5. Il provvedimento di determinazione deve, inoltre, contenere la previsione che eventuali variazioni dei singoli investimenti ammessi, ivi comprese quelle dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi o a nuovi investimenti, non possono comportare, in nessun caso, un aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun progetto.

6. Il provvedimento di determinazione di concessione, inoltre, oltre a quanto previsto dall'articolo 6 del *decreto*, deve riportare l'obbligo per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25 per cento del totale delle spese ammissibili.

7. La validità e l'efficacia del provvedimento di determinazione è, comunque, subordinata all'effettiva esibizione all'*Agenzia*, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8 del presente articolo, della documentazione richiesta dall'*Agenzia* per la definizione dell'eventuale contratto di finanziamento, ivi compresa quella relativa a eventuali garanzie da prestare a fronte del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 6

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

comma 6 del *decreto*. L'efficacia del provvedimento di determinazione può, altresì, essere subordinata ad ulteriori condizioni, limitatamente a profili di carattere economico-finanziario.

8. Il termine assegnato al soggetto proponente può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori 90 giorni a fronte di una motivata richiesta, comprovata da elementi atti a dimostrare che il mancato rispetto del termine non è in alcun modo riconducibile alla volontà del soggetto proponente o delle altre imprese beneficiarie. Decorso tale termine, come eventualmente prorogato, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni e l'*Agenzia* provvede alle relative comunicazioni al *Ministero* per i provvedimenti conseguenti.

9. Il Ministero trasmette all'*Agenzia* e all'impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di ricezione delle risultanze dell'attività istruttoria, il provvedimento di determinazione di cui al comma 3. Entro 20 giorni dalla ricezione, l'impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce al Ministero e all'*Agenzia* il provvedimento di determinazione debitamente sottoscritto per accettazione.

10. L'eventuale contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, e anche l'eventuale consenso al rilascio di idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative, nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, deve essere stipulato tra l'*Agenzia* e ciascun *soggetto beneficiario* entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* stessa della documentazione a cui è subordinata la validità e l'efficacia della determinazione di concessione delle agevolazioni.

11. Entro la data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni, anche a titolo di anticipazione e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, i soggetti beneficiari devono esibire la documentazione concernente la materia edilizia, comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

12. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma.

13. Qualora, allo scadere dei 180 giorni dalla data di sottoscrizione di cui al comma 8, il *soggetto beneficiario* non abbia prodotto la documentazione concernente la materia edilizia, le agevolazioni concesse sono revocate. L'*Agenzia* accerta la persistenza del nesso funzionale tra i

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

progetti residui e la validità tecnico economica del programma di sviluppo; laddove tale valutazione dia esito negativo, l'Agenzia provvede a darne comunicazione al *Ministero* per l'adozione del provvedimento di revoca delle agevolazioni alle rimanenti imprese beneficiarie e a recuperare le agevolazioni eventualmente erogate.

14. Le agevolazioni concesse a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 2.1 “*Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo*” del PNRR, come previsto dall'articolo 8 comma 2 lettera e) del *decreto*, possono essere revocate con provvedimento del *Ministero* qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l'Agenzia accerti il mancato rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto a quanto previsto in sede istruttoria in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato B al presente Avviso, e delle condizioni di revoca di cui all'art. 12 del presente Avviso.

Art. 10

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate dall'*Agenzia*, a seguito della presentazione di richieste da parte dei *soggetti beneficiari*, secondo le modalità definite all'articolo 4 del presente Avviso e del presente articolo nonché secondo le ulteriori indicazioni fornite con il provvedimento di concessione delle agevolazioni e, per l'eventuale finanziamento agevolato, nel contratto di finanziamento agevolato.
2. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta dei *soggetti beneficiari*, in non più di tre stati di avanzamento lavori di importo, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo, non inferiore al 20% (venti per cento) delle spese ammesse.
3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa e, relativamente ai programmi di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione del personale, della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, dai quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle spese esposte. Ciascuna erogazione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa.
4. È fatta salva la possibilità per i *soggetti beneficiari* di richiedere all'*Agenzia*, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria a prima richiesta, l'erogazione della prima quota di agevolazione, non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

5. L'eventuale richiesta di erogazione a titolo di anticipazione può essere presentata all'Agenzia entro 120 giorni dalla data del provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.
6. La richiesta di erogazione deve essere accompagnata da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'Agenzia in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.
7. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale del *soggetto beneficiario* e redatte utilizzando gli schemi che saranno resi disponibili e le modalità indicate sul sito web dell'Agenzia. Il mancato utilizzo dei predetti schemi costituisce motivo di improcedibilità della richiesta.
8. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, l'Agenzia opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria in virtù delle risultanze della relazione finale di cui al comma 9 che segue.
9. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale la dicitura: «*Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 13 giugno 2022 – ID CUP*».
10. In ciascuna delle richieste di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dai soggetti beneficiari relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, gli stessi devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti secondo le modalità indicate all'articolo 4, comma 5 che precede.
11. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al presente articolo, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, l'*Agenzia* può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 giorni.

12. Anche con riferimento all'ultimo stato di avanzamento, che deve essere trasmesso dall'impresa beneficiaria entro 60 giorni dall'ultimazione del progetto, l'*Agenzia*, verifica la completezza e la pertinenza al progetto agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse, su indicazione del Ministero e/o dell'*Agenzia*, per attestare la realizzazione dell'intervento nel rispetto degli obiettivi di progetto e in coerenza con i *milestone* e *target* associati alla misura. Tale documentazione includerà, quale allegato, la seguente documentazione probatoria:

- a) certificato attestante il completamento rilasciato in conformità alla normativa nazionale;
- b) relazione da parte di un ingegnere indipendente autenticata dal ministero competente, allegando le motivazioni per cui le specificazioni tecniche dei progetti sono conformi alla descrizione di cui alla CID dell'investimento e del target.

L'*Agenzia*, previa eventuale verifica in loco, redige, entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'impresa, fatti salvi i maggiori termini previsti dal presente articolo, un'apposita relazione sull'avvenuta realizzazione del progetto e del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che quelli attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, l'eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia nonché gli eventuali ulteriori elementi di valutazione individuati dal Ministero. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, l'*Agenzia* notificherà tale esito al Ministero che procederà con apposito decreto direttoriale alla revoca delle agevolazioni.

13. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

14. Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dal presente articolo per l'erogazione delle agevolazioni si applica quanto previsto all'art. 8 del *decreto*.

15. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

Art. 11.

(Variazioni)

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al Programma devono essere preventivamente comunicate dal soggetto proponente e/o dai beneficiari all'*Agenzia* con adeguata motivazione.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, l'*Agenzia*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del Programma e dei singoli progetti che lo compongono e ne dà comunicazione al Ministero. In ogni caso le variazioni non dovranno avere alcun impatto sul rispetto della tempistica di attuazione e sul raggiungimento dei milestone e target associati alla presente misura PNRR.
3. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'*Agenzia* ne dà comunicazione al Ministero per l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
4. Eventuali economie di risorse, dovute a revoche o variazioni in diminuzione delle spese oggetto dei progetti d'investimento, non possono in nessun caso determinare aumenti delle agevolazioni concesse in relazione agli altri progetti previsti dal Programma.
5. In caso di revoca, anche a seguito di rinuncia alle agevolazioni, in relazione a uno o più dei progetti d'investimento del Programma approvato, l'*Agenzia* verifica che permanga comunque la validità tecnico-economica del Programma come eventualmente riformulato.

Art. 12.

(Revoche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 commi 2 e 3 del *decreto* e dagli art. 17 e 23 del *decreto*, fatto salvo quanto eventualmente previsto nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede, il Ministero, in relazione

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

alla natura e all'entità dell'inadempimento, dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni concesse, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) se, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni e sull'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 Regolamento (UE) n. 241/2021;
- d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali e nel rispetto delle altre condizioni di cui al precedente articolo 6, nonché in conformità ai provvedimenti attuativi, successivi al presente Avviso, emanati ai sensi del disposto di cui all'art. 2, comma 7 e dell'art. 23;
- e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate agli articoli 2, commi 4 e 5 e all'articolo 24 del decreto e all'Allegato B al presente Avviso, relative al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo";
- f) mancato rispetto del principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) di cui all'art. 5, comma 5, del presente Avviso;
- g) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- h) esito negativo dei controlli;
- i) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;
- j) il *soggetto beneficiario* violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento eurounitario;
- k) ove previsto, il *soggetto beneficiario* non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita
- l) il *soggetto beneficiario* sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del Programma ovvero prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento dello stesso;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

- m) il *soggetto beneficiario* effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda in assenza dell'autorizzazione dell'*Agenzia*;
- n) il *soggetto beneficiario* non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro, le norme sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o) il *soggetto beneficiario* non rispetti, con riferimento all'unità produttiva oggetto del Programma, le norme edilizie e urbanistiche, nonché quelle inerenti alla tutela ambientale;
- p) il *soggetto beneficiario* in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- q) il *soggetto beneficiario* trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel Programma ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione dell'*Agenzia*, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività prima che siano trascorsi cinque anni, o tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- r) il *soggetto beneficiario* trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso da quello originario senza la preventiva autorizzazione dell'*Agenzia* anteriormente al completamento del progetto di investimento prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;
- s) il *soggetto beneficiario* modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione dell'*Agenzia*;
- t) il *soggetto beneficiario* per i beni del medesimo Programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "*de minimis*", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- u) il *soggetto beneficiario*, per il progetto di investimento, non trasmetta la documentazione concernente la materia edilizia comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni entro i termini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), ovvero qualora le verifiche dell'*Agenzia* si concludano con esito negativo. Laddove sia riscontrabile un'articolazione progettuale degli interventi particolarmente complessa e/o l'esigenza di programmare gli interventi stessi su più lotti consequenziali, le imprese proponenti possono esibire, entro i predetti termini, la sola documentazione sufficiente all'avvio dei lavori relativi al primo dei lotti, indicando

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

l'assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai lotti successivi in tempi compatibili con quelli di realizzazione del programma;

- v) il *soggetto beneficiario* ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni.

Art. 13.

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. Il *Ministero*, anche per il tramite del Soggetto gestore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, anche in loco, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento, l'assenza di conflitto di interessi e l'identificazione del "titolare effettivo", nonché il mantenimento in efficienza e in esercizio degli interventi per i 5 anni, ovvero in caso di PMI per i 3 anni, successivi al completamento degli investimenti.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dall'impresa beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, l'impresa beneficiaria consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

3. L'impresa beneficiaria è tenuta ad adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modifiche integrazioni.

4. Le imprese beneficiarie devono:

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal Ministero, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento del Programma e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, all'*Agenzia*, con cadenza annuale (settembre di ciascun esercizio) e fino al quinto anno, ovvero al terzo anno nel caso di

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del Programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca delle agevolazioni;

c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Art. 14.

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia a quanto disposto dal *decreto* e a quanto disciplinato nel provvedimento di determinazione di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 comma 2 che precede e riportato nell'eventuale contratto di finanziamento.

2. Il Ministero e il Soggetto gestore Invitalia s.p.a., quali titolari autonomi del trattamento, si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e del Decreto Legislativo 196/03 e ss. mm. ii.

In attuazione del predetto regolamento, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del *Ministero* nella sezione denominata Attuazione misure PNRR.

Il presente Avviso, unitamente agli Allegati "A – *Criteri per la determinazione della graduatoria dei beneficiari*", "B – *Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH*" e "C – *Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679*", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla piattaforma telematica denominata "*italiadomani.gov.it*", sul sito internet del *Ministero* – sezione Attuazione misure PNRR e sul sito dell'*Agenzia*.

Oreste Gerini

Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi del CAD

INVITALIA

mipaaf
ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

 Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Contratti per la logistica nei settori
agroalimentare, pesca e acquacoltura,
silvicoltura, floricoltura e vivaismo
(D.M. 13 giugno 2022)**

Dotazione

Per le finalità previste dal PNRR - misura M2C1 - **Investimento 2.1**, le risorse destinate sono pari a **500 milioni di euro***

* il **40%** delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

Finalità

Potenziare i sistemi di **logistica e stoccaggio**, **ridurre i costi ambientali** ed economici e **sostenere l'innovazione** dei processi di produttivi.

Tempistiche

I programmi dovranno essere **completati entro 24 mesi** dalla data di concessione delle agevolazioni e, comunque, non oltre il **30 giugno 2026**

Data apertura: ore 12 del 12 ottobre
Data chiusura: ore 17 del 10 novembre

Pre-requisiti per l'ammissibilità

1. Appartenenza alla filiera

Appartenere alle filiere dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo ed investire nel potenziamento dei sistemi di logistica e stoccaggio

2. Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali

Rispetto del principio non **arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH)** ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852

3. «Tagging»

Adempimenti connessi al rispetto del **principio del contributo all'obiettivo climatico (32%) e digitale (27%)** ed al principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani

Cos'è

Sostegno agli investimenti in attivi materiali ed immateriali, ricerca e sviluppo finalizzati a potenziare i sistemi di **logistica e stoccaggio**, **ridurre i costi ambientali** ed economici e **sostenere l'innovazione** dei processi di produttivi

A chi si rivolge

Possono accedere all'incentivo, in forma individuale o associata, le imprese di tutte le dimensioni ed attive sul territorio italiano, le società cooperative, i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, le organizzazioni di produttori (OP), le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione

Cosa finanzia

- Uno o più progetti finalizzata alla realizzazione di **investimenti nella logistica** nei settori indicati agli art. 10 - 11 - 12 del D.M
- Uno o più progetti di **Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale, Innovazione** connessi e funzionali all'investimento in logistica

Piano investimenti

I programmi di investimento possono prevedere costi ammissibili compresi:

- **tra 1,5 e 25 milioni di euro** se art.10.2 (singola impresa/rete)
- **tra 6 e 25 milioni di euro** se art.10.4 (proponente e aderente/i)
- **tra 5 e 25 milioni di euro** se art.11.2 o 12.2 (singola impresa/rete)
- **tra 10 e 25 milioni di euro** se art.11.4 o 12.4 (proponente e aderente/i)

Quali aiuti concede

- contributo a fondo perduto
- finanziamento agevolato con ammortamento max 10 anni + preammortamento (assistito da idonee garanzie ipotecarie/bancarie/assicurative)

Con chi?

- **Singolarmente** o tramite Contratto di rete
- **Unitamente** ad altre imprese, di cui una funge da **sogetto proponente** e l'altra/le altre fungono da **aderenti**

La modalità scelta comporta il rispetto di limiti minimi e massimi di investimento individuale e complessivo

Tipologie programmi investimento e soglie

Tipologia settore di applicazione	Riferimento D.M. 13 giugno 2022	Modalità di presentazione	Investimento Minimo*	Investimento Massimo*	Agevolazione massima concedibile
Investimento nell'ambito della produzione agricola primaria	Art. 10.2 -10.3	Impresa singola o Contratto di rete	€ 1,5 MLN <i>Contratto di Rete:</i> <i>l'investimento di ciascuna impresa deve essere pari ad almeno € 500 mila</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN
	Art. 10.4	Proponente + Aderente/i	€ 6 MLN <i>Proponente € 3 MLN</i> <i>Aderenti € 500 mila</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN
Investimento nell'ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli	Art. 11.2 – 11.3	Impresa singola o Contratto di rete	€ 5 MLN <i>Contratto di Rete:</i> <i>l'investimento di ciascuna impresa deve essere pari ad almeno € 1 MLN</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN
	Art. 11.4	Proponente + Aderente/i	€ 10 MLN <i>Proponente € 5 MLN</i> <i>Aderenti € 1 MLN</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN
Investimento proposto da imprese attive in altri settori afferenti la logistica agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	Art. 12.2 – 12.3	Impresa singola o Contratto di rete	€ 5 MLN <i>Contratto di Rete:</i> <i>l'investimento di ciascuna impresa deve essere pari ad almeno € 1 MLN</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN
	Art. 12.4	Proponente + Aderente/i	€ 10 MLN <i>Proponente € 5 MLN</i> <i>Aderenti € 1 MLN</i>	€ 25 MLN	€ 12 MLN

* Ad esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione

Criteri di accesso e per elaborazione graduatoria (Allegato A – Avviso 21.09.2022) 1/2

	Criteri	Parametro	Punteggio
A	Capacità di ridurre gli impatti ambientali (oltre DNSH il cui rispetto è requisito base di accesso)		
1	a) presenza di progetti che prevedano l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici b) riduzione dei consumi energetici o delle emissioni di CO2 c) recupero e riutilizzo degli scarti della lavorazione, valorizzazione dei sottoprodotti, riduzione dei rifiuti e delle materie plastiche	SI/NO	NO = 0 SI almeno uno = si veda punto 2
2	Spese per gli investimenti volti alla transizione ecologica sul totale del programma di investimento complessivo	0%-31% 32-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40
B	Introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività		
3	a) utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) per lo stoccaggio delle materie prime e per la tracciabilità anche tramite blockchain; b) utilizzo di software di gestione avanzata; c) utilizzo di componentistica, di sensori di controllo, di sistemi di RFID (Radio Frequency Identification); d) automatizzazione dei magazzini; e) canali e-commerce nelle vendite; f) partnership con start-up per progetti di innovazione e digitalizzazione	SI/NO	NO = 0 SI almeno uno = si veda punto 4
4	Spese per l'acquisizione o sviluppo di software, programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze, macchinari innovativi o in prodotti 4.0 sul totale dell'investimento complessivo	0%-26% 27-40% 41-50% 51-100%	0 27 34 40

L'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione delle risorse, alternativamente:

- alla **riduzione degli impatti ambientali** e alla **transizione ecologica** per almeno il 32% dell'investimento complessivo (criterio A.2)
- alla **digitalizzazione delle attività** per almeno il 27% dell'investimento complessivo (criterio B.4)

Pertanto almeno uno tra i due criteri A.2 e B.4 va obbligatoriamente rispettato

Criteri di accesso e per elaborazione graduatoria (Allegato A – Avviso 21.09.2022) 2/2

	Criteri	Parametro	Punteggio
C	R&S		
5	Spese in R&S sul totale dell'investimento complessivo	0% 1-20% 21-30% 31-40% 41-50% 51-100%	0 2 4 6 8 10
D	Capacità del progetto di avere un impatto nello sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale (criteri alternativi)		
6	A) Programmi realizzati da più imprese o da più imprese facenti parte di un contratto di rete : i singoli progetti di investimento risultano strettamente connessi e funzionali al rafforzamento della capacità logistica della filiera (le aziende devono fornire all'Agenzia elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione)	SI/NO	NO = 0 SI = 10
7	B) Programmi realizzati da una sola impresa : il programma presenta forti elementi di integrazione con la filiera di appartenenza ed è in grado di produrre positivi effetti, in termini di rafforzamento della capacità logistica, anche sugli altri attori della filiera, con particolare riferimento alle imprese di piccole e medie dimensioni (le aziende devono fornire all'Agenzia elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione)	SI/NO	NO = 0 SI = 10

In base ai punteggi riportati si evince che:

- il **punteggio minimo** ottenibile è **pari a 27** (rispetto obbligatorio di almeno uno dei due criteri tra A.2 e B.4)
- il **punteggio massimo** ottenibile è **pari a 100**

N.B. In caso di progetti con medesimo punteggio, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

Come compilare la tabella dei criteri

All'interno del format di proposta progettuale (Sezione B2.2 – di cui si riporta un estratto) le imprese dovranno fornire **elementi quantitativi e qualitativi** per determinare le spese concorrenti al soddisfacimento di uno o più criteri di accesso.

Si specifica che le spese previste all'interno del Programma di investimenti complessivo possono concorrere **contemporaneamente** al rispetto di uno o più criteri (es. spese che riguardano il Criterio A - "Capacità di ridurre gli impatti ambientali" potrebbero al contempo rappresentare spese previste nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo e riguardare anche il Criterio C).

Descrivere fornendo elementi qualitativi e quantitativi:

A) Capacità di ridurre gli impatti ambientali.

Il programma di investimento costituisce un avanzamento verso la transizione ecologica e incide sulla riduzione degli impatti ambientali.

1. Presenza di progetti che prevedano l'efficientamento energetico delle infrastrutture e degli edifici; la riduzione dei consumi energetici o CO₂; il recupero ed il riutilizzo degli scarti della lavorazione, la valorizzazione dei sottoprodotti, la riduzione dei rifiuti e delle materie plastiche.
2. Spese* per gli investimenti volti alla transizione ecologica sul totale del programma di investimento complessivo.

Fornire descrizione
della spesa rientrante
nel criterio selezionato

Dettaglio voce di spesa	Spese previste* (importi in Euro)	% sul totale investimento complessivo*
A...	€%
B...	€%
Totale		

Indicare l'importo di cui
alla voce di spesa

Indicare la percentuale
di incidenza rispetto al
totale spese previste

* Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto direttoriale l'ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione delle risorse, alternativamente: a) alla riduzione degli impatti ambientali e alla transizione ecologica per almeno il 32% dell'investimento complessivo (criterio A.2 dell'Allegato A); b) alla digitalizzazione delle attività per almeno il 27% dell'investimento complessivo (criterio B.4 dell'Allegato A).

Procedura e tempistiche



Per ciascuna proposta progettuale si **procede preliminarmente alla verifica dei requisiti di ammissibilità e all'attribuzione di un punteggio** secondo parametri e modalità specificati nell'**Allegato A di cui all'Avviso 21.09.2022** e negli schemi resi pubblici sul sito www.invitalia.it

Viene **predisposta una prima graduatoria** delle imprese proponenti ammesse alla fase istruttoria che tiene conto, in caso di progetti risultati a pari merito, dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni

La graduatoria sarà approvata dal MIPAAF e pubblicata sul sito www.invitalia.it e del Ministero **entro il 31 dicembre 2022**

Erogazione delle agevolazioni

- Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa
- Ciascuna erogazione è subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento mediante esibizione delle relative quietanze e dei titoli di spesa
- **Anticipo:** max 30% delle agevolazioni (presentazione adeguata fideiussione bancaria/assicurativa del medesimo importo)
- **SAL:** Min 1 - Max 3: richiesta erogazione min. 20% del totale spese ammesse, salvo lo stato avanzamento lavori a saldo

Spese Ammissibili* (Rispetto al totale spese ammissibili)

- Consulenze connesse all'investimento (**max 4%****)
- Suolo aziendale e sue sistemazioni (**max 10%**)
- Opere murarie e assimilate (**max 70%**)
- Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
- Infrastrutture specifiche aziendali
- Programmi informatici, brevetti, licenze, ecc. (per grandi imprese **max 50%**)
- Beni e prestazioni identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili
- Acquisto e modifica di mezzi di trasporto*** aventi caratteristiche rispettose del principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH)

* Le spese sono ammissibili qualora sostenute successivamente alla presentazione della domanda

** Per investimenti di cui agli artt. 10 e 11 del D.M tale spesa è ammissibile per le imprese di ogni dimensione entro il limite indicato. Per investimenti di cui all'art. 12 del D.M. tale spesa è ammissibile solo per le PMI sempre entro il limite indicato.

*** Tali beni devono essere strettamente necessari, connessi e funzionali all'investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni

Programmi ammissibili

- **Nuova** unità produttiva
- **Ampliamento** della capacità produttiva
- **Riconversione** attività (diversificazione ATECO)
- **Ristrutturazione** unità produttiva: cambiamento fondamentale o notevole miglioramento
- **Acquisizione** di un'unità produttiva in un'area di crisi (escluse procedure concorsuali)

L'intensità dell'aiuto è determinato
in base alle variabili sotto indicate



Dimensione aziendale

Localizzazione investimento

Definizione della dimensione di impresa

Dimensione	Personale (ULA)	Fatturato (€/MLN)	Totale attivo (MLN €)
Grande	> 249 oppure	> 50 e	> 43
Media	≤ 249 e	≤ 50 e/o	≤ 43
Piccola	≤ 50 e	≤ 10 e/o	≤ 10

Intensità d'aiuto

Investimenti di cui all'articolo 10 del D.M. 13.06.2022 - Agricoltura primaria (Tab. 1A, Avviso 21.09.2022)

Intensità di aiuto (ESL) per localizzazione geografica e dimensione d'impresa

L'intensità dell'aiuto è determinata in base alle variabili sotto indicate



Dimensione aziendale

Localizzazione investimento

Dimensione d'impresa **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia** **Altre Regioni**

Piccola	50%	40%
Media	50%	40%
Grande	50%	40%

L'aiuto può essere maggiorato come segue fino ad un **massimo del 90%** del totale spese ammissibili:

- 20% per giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda di aiuto
- 20% per investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento dei prodotti agricoli per la vendita
- 20% per investimenti in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013

DUE MODALITÀ DI AGEVOLAZIONE



- A. Contributo a fondo perduto:** assorbe la % di aiuto per il valore nominale del contributo richiesto (1% contributo = 1% ESL)
- B. Mix agevolazioni: contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato** assorbe la % del valore nominale del contributo richiesto + % di aiuto in termini di tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato

Intensità d'aiuto

Investimenti di cui all'articolo 11 del D.M. 13.06.2022 -
Trasformazione prodotti agricoli (Tab. 2A, Avviso 21.09.2022)

L'intensità dell'aiuto è determinato
in base alle variabili sotto indicate



Dimensione aziendale

Localizzazione investimento

Intensità di aiuto (ESL) per localizzazione geografica e dimensione d'impresa

Dimensione d'impresa	Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia	Altre Regioni
Piccola	50%	40%
Media	50%	40%
Grande	50%	40%

DUE MODALITÀ DI
AGEVOLAZIONE



- A. **Contributo a fondo perduto**: assorbe la % di aiuto per il valore nominale del contributo richiesto (1% contributo = 1% ESL)
- B. **Mix agevolazioni: contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato** assorbe la % del valore nominale del contributo richiesto + % di aiuto in termini di tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato

Tipologia investimenti

Investimenti di cui all'articolo 12 del D.M. 13.06.2022 -
Altri settori (Tab. 3A, Avviso 21.09.2022)

Investimento ammissibile per dimensione di impresa

L'intensità dell'aiuto è determinato
in base alle variabili sotto indicate



Tipologia investimento

Dimensione aziendale e
localizzazione investimento

Tipologia Investimento	Aree 107.3 lett. A <i>Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise</i>	Aree 107.3 lett. C <i>Regioni Centro-nord</i>	Altre aree non in Carta aiuti
Nuova unità produttiva	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Solo PMI
Ampliamento della capacità produttiva	Tutte le dimensioni	Solo PMI	Solo PMI
Riconversione attività (diversificazione ATECO)	Tutte le dimensioni	Tutte le dimensioni	Solo PMI
Ristrutturazione unità produttiva (cambiamento fondamentale o notevole miglioramento)	Tutte le dimensioni	Solo PMI	Solo PMI

Intensità d'aiuto

Investimenti di cui all'articolo 12 del D.M. 13.06.2022 -
Altri settori (Tab. 3A, Avviso 21.09.2022)

L'intensità dell'aiuto è determinato
in base alle variabili sotto indicate



Tipologia investimento

Dimensione aziendale e
localizzazione investimento

Intensità di aiuto (ESL) per localizzazione geografica e dimensione d'impresa

Dimensione d'impresa	Regioni Sud <i>Calabria, Campania, Puglia, Sicilia Aree 107.3 lett. A</i>	Regioni Sud <i>Basilicata, Molise Sardegna Aree 107.3 lett. A</i>	Regioni Centro-nord <i>Aree 107.3 lett. C</i>	Altre aree non in carta aiuti (Area PMI)
Piccola	60%	50%	30%-45%	20%
Media	50%	40%	20%-35%	10%
Grande	40%	30%	10%-25%	N.A.

DUE MODALITÀ DI
AGEVOLAZIONE



- A. Contributo a fondo perduto:** assorbe la % di aiuto per il valore nominale del contributo richiesto (1% contributo = 1% ESL)
- B. Mix agevolazioni: contributo a fondo perduto + finanziamento agevolato** assorbe la % del valore nominale del contributo richiesto + % di aiuto in termini di tasso di interesse applicato al finanziamento agevolato

Nell'ambito del programma di investimenti possono essere finanziati anche **progetti di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e Innovazione** connessi e funzionali agli altri interventi (Tabella 4A allegata all'Avviso del 21.09.2022).

Ai sensi dell'art. 19.2 del D.M. 13.06.2022 i progetti d'investimento devono prevedere una richiesta di aiuto di importo non superiore a:

- **20 milioni di euro** per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di **ricerca industriale**
- **15 milioni di euro** per impresa e per progetto, nel caso di un progetto prevalentemente di **sviluppo sperimentale**

Spese ammissibili:

- Costi per il personale
- Strumenti e attrezzature (quote di ammortamento relative al periodo di utilizzo nel progetto di ricerca, sviluppo e innovazione)
- Ricerca contrattuale
- Spese generali
- Materiali per lo svolgimento del programma

Intensità di aiuto (ESL) per tipologia di progetto R&S&I e dimensione aziendale

Dimensione d'impresa	Ricerca Industriale *	Sviluppo sperimentale *	Progetto di innovazione
Piccola	70%	45%	50%
Media	60%	35%	50%
Grande	50%	25%	15% **

* L'aiuto può essere maggiorato del 15% fino a un'intensità massima dell'80% se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI (singola impresa non sostiene più del 70% dei costi ammissibili)
- collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca (sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili)

** Per le grandi imprese l'aiuto è concesso solo se le stesse collaborano nell'ambito dell'attività agevolata con PMI che sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Presentazione della domanda in via **telematica** ad Invitalia,
utilizzando i moduli disponibili sul relativo sito [web](#) a partire
dalla data di apertura dello sportello agevolativo
(dalle ore 12:00 del 12 ottobre 2022)